

ROSANNA ORTU

BREVI NOTE IN TEMA DI SOCIETAS VENALICIARIA

Sommario: 1. *Premessa*. – 2. *D. 17.2.60.1 (Pomp. 13 ad Sab.) e D. 17.2.65.5 (Paul. 32 ad ed.): due casi di specie in tema di societas venaliciaria*. – 3. *D. 21.1.44.1 (Paul. 2 ad ed. aed. cur.): responsabilità per vizi dei venaliciarii socii e rilevanza esterna della societas venaliciaria*.

1. *Premessa*

Gaio, nel terzo libro delle sue *Institutiones*, quando tratta del contratto di società scrive:

Gai 3.148: *Societatem coire solemus aut totorum bonorum aut unius alicuius negotii, veluti mancipiorum emendorum aut vendendorum*.

Nel testo appare molto significativo il fatto che il giurista, dopo aver enunciato che si è soliti unirsi in società “*aut totorum bonorum*”, oppure “*unius alicuius negotii*”, citi come esempio tipico di *societas unius negotiationis* la *societas* di coloro che si dedicano alla compravendita di schiavi. L’attività di *mancipia emere vendereque* corrispondeva a quella particolare forma di *negotiatio*¹ propria dei *venaliciarii*². Dunque, con molta

¹ Sul significato di *negotiatio*, vedi E. FORCELLINI, voce *Negotiatio*, in *Lexicon totius latinitatis*, III, Patavii, 1771, 355. Risulta assai utile, per la nozione di *negotiatio*, un testo di Marciano, in cui si riferisce l’autorevole opinione di Labeone riguardo ad una fattispecie di legato di schiavi da cui venivano esclusi i *servi negotiatores*: D. 32.65 pr. (Marcian. 7 *inst.*): *Legatis servis exceptis negotiatoribus Labeo scripsit eos legato exceptos videri, qui praepositi essent negotii exercendi causa, veluti qui ad emendum locandum conducendum praepositi essent: cubicularios autem vel obsonatores vel eos,*

qui piscatoribus praepositi sunt, non videri negotiationis appellatione contineri: et puto veram esse Labeonis sententiam. Dal frammento emerge chiaramente quali attività debbano essere ricomprese nella nozione di *negotiatio* e quali debbano esserne escluse: per Labeone la *negotiatio* riguarda l'attività svolta dai *servi* al fine di acquistare, locare e condurre. Per la nozione di *negotiatio* vedi anche D. 14.3.5 (Ulp. 28 *ad ed.*); D. 14.4.1.1 (Ulp. 29 *ad ed.*) e D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*). Sul significato del termine *negotiatio* nel linguaggio dei giuristi romani vedi, anzitutto, C. FADDA, *Istituti commerciali del diritto romano. Lezioni 1902-1903*, I, Napoli, 1903, 52, il quale riconduce il concetto di *negotiatio* a quello di «speculazione commerciale». Per quanto attiene alla nozione generica di *negotiatio* come attività continuativa commerciale vedi: W.W. BUCKLAND, *The Roman law of slavery*, Cambridge, 1908, 234; A.D. MANFREDINI, *Costantino, la 'tabernaria', il vino*, in *Atti del VII convegno internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana (Spello-Perugia-Norcia, 16-19 ottobre 1985)*, Napoli, 1988, 328; A. WACKE, *Alle origini della rappresentanza diretta: le azioni adiettizie*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. Filippo Gallo*, II, Napoli, 1997, 596. Rinvio, inoltre, agli studi di F. SERRAO, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, Pisa, 1989, 22, il quale, in riferimento al frammento di Ulpiano D. 50.16.185 (Ulp. 28 *ad ed.*) su *taberna instructa* e *negotiatio*, così afferma: «E se, come parmi sicuro, *negotiatio* si traduce con "impresa", cominciamo pure ad avere il concetto di impresa e in particolare di impresa commerciale»; F. GALLO, *Negotiatio e mutamenti giuridici nel mondo romano*, in *Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica, (Erice 22-25 novembre 1988)*, a cura di M. Marrone, Palermo, 1992, 133 ss., 823 n. 4, il quale sottolinea efficacemente lo stretto collegamento tra *negotiatio* e attività imprenditoriale; A. DI PORTO, *Il diritto commerciale romano. Una "zona d'ombra" nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. Filippo Gallo*, III, Napoli, 1997, 440, il quale scrive: «Come studi recenti hanno posto ormai in chiara evidenza, con *negotiatio* i giuristi fanno riferimento all'idea generale di attività imprenditoriale, in una parola al concetto di impresa». Di grande interesse anche lo studio di T.J. CHIUSI, *Contributo allo studio dell'editto "de tributaria actione"*, in *Memorie Acc. Lincei*, serie IX, III, fasc. 4, Roma, 1993, 283 n. 2: «*Negotiatio*, correlato a *negotiari*, è termine vasto nel quale rientra sia l'attività di rivendita di *merces*, sia quella artigianale, sia quella di prestazione di servizi»; nonché quello più recente di M.A. LIGIOS, «*Taberna*», «*negotiatio*», «*taberna cum instrumento*» e «*taberna instructa*» nella riflessione giurisprudenziale classica, in «*Antecessori oblata*». Cinque studi dedicati ad Aldo Dell'Oro (con, in appendice, un inedito di Arnaldo Biscardi), Padova, 2001, 65 s., la quale sostiene che: «siano qualificabili alla stregua di *negotiationes* le sole attività economiche consistenti nella conclusione di determinati contratti con la clientela, che siano svolte in maniera stabile e abituale a fine di lucro». Inoltre, la Ligios è dell'avviso che il concetto di '*negotiatio*' non riguardi il settore della produzione (in part. vedi 53 ss.) e mostra di non condividere quanto sostenuto da A. DI PORTO, *Il diritto*, cit., 439, a proposito dell'interpretazione di D.

probabilità, doveva essere assai frequente per i *venaliciarii* riunirsi in società.

In questo caso, l'organizzazione imprenditoriale dei commercianti di schiavi si regolava con un contratto consensuale di società³.

14.4.1.1 (Ulp. 29 *ad ed.*), il quale ritiene che *negotiator* e *negotari* venissero utilizzati da Sesto Pedio e da Ulpiano «per fare riferimento all'intero ambito imprenditoriale, compresa la produzione». Tra i più recenti vedi: P. CERAMI, *Negotiationes e negotiatores. Tipologia dell'organizzazione imprenditoriale romana*, in *Il diritto commerciale romano*³, Torino, 2010, 36 ss.; A. PETRUCCI, *Alcune osservazioni sul rapporto contrattuale con imprenditori nel diritto romano classico*, in *RHD*, XC, 2012, 1 ss.

² Mentre nella lingua latina i termini di uso più comune per definire il mercante di schiavi erano *venaliciarius* e *mango*, nel linguaggio dei giuristi, invece, colui che esercitava il commercio di schiavi veniva di norma indicato con il sostantivo *venaliciarius*. Per quanto riguarda *venaliciarius*, il termine risulta già utilizzato dal giurista Africano (D. 50.16.207; Afr. 3 *quaest.*); successivamente lo si ritrova nelle opere di Papiniano (D. 17.1.57; Pap. 10 *resp.*) e il suo uso si consolida in età severiana con i giureconsulti Paolo (D. 21.1.44.1; Paul. 2 *ad ed. aed. cur.*) e Ulpiano (D. 21.1.37; Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*) i quali offrono significative testimonianze sugli impieghi del lemma *venaliciarius* e sull'attività svolta da questa categoria di mercanti. Per quanto riguarda l'uso nelle fonti del sostantivo *venaliciarius* vedi: H.E. DIRKSEN, voce *Venaliciarius*, in *Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum*, Berolini, 1837, 987; E. FORCELLINI, voce *Venaliciarius*, in *Lexicon totius Latinitatis*, IV, Patavii, 1887, 931; voce *Venaliciarius*, in *Vocabularium Jurisprudentiae Romanae*, V, Berolini, 1939, col. 1255; H. HEUMANN - E. SECKEL, voce *Venaliciarius*, in *Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts*¹⁰, Graz, 1958, 616.

³ Il contratto di società è stato oggetto di numerosi studi da parte della dottrina romanistica. Tra le voci di Enciclopedia, rinvio soprattutto a: F. CANCELLI, voce *Società (Diritto romano)*, in *Noviss. dig. it.*, XVII, Torino 1970 (rist. 1980), 495 ss.; M. TALAMANCA, voce *Società (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1990, 814 ss. (ivi ampia bibliografia sul tema). Tra gli altri, vedi in particolare: B.W. LEIST, *Zur Geschichte der römischen Societas*, Jena, 1881; E. DEL CHIARO, *Le contrat de société en droit privé romain*, Paris, 1928; A. POGGI, *Il contratto di società in diritto romano classico*, II, Torino, 1934, rist. an. Roma, 1972; S. SOLAZZI, *Societas e communio (a proposito di Gai 3. 154.)*, in *Atti Acc. Napoli*, LVII, 1935, 127 ss.; F. WIEACKER, *Societas. Hausgemeinschaft und Erwerbsgesellschaft*, Weimar, 1936; C. ARNÒ, *Il contratto di società*, Torino, 1938; D. DAUBE, *Societas as consensual contract*, *Cambridge Law Journal*, VI, 1938, 381 [ora in *Collected Studies In Roman Law. Melanges D. Daube*, a

cura di D. Cohen e D. Simon, Frankfurt am Main, I, 1991, 37 ss.]; E. SZLECHTER, *Le contrat de société en Babylonie en Grèce et a Rome*, Paris, 1947; F. De Visscher, *La notion du "corpus" et le regime des associations privees a Rome*, in Scritti in Onore di C. Ferrini, IV, Milano, 1949, 43 ss.; A. WATSON, *Consensual societas between romans and the introduction of formulae*, RIDA, IX, 1962, 431ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano*, Napoli, 1950; U. VON LÜBTOW, *Cato leges venditioni et locationi dictae. Nachtrag*, in *Studia Iuris Antiqui*, I, Warszawa, 1958, 227 [ora in *Melanges U. Von Luebtow. Beitrage zur Geschichte des Roemischen Rechts*, III, 1996, 240ss.]; M. BIANCHINI, *Studi sulla societas*, Milano, 1967; A. GUARINO, *La società in diritto romano*, Napoli 1972 [ora in *Antiqua XLVIII*, con una nota dell'autore, Napoli, 1988; F. BONA, *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, Milano, 1973; M. KASER, *Neue Literatur zur Societas*, in *SDHI*, XLI, 1975, 278 ss.; A. D'ORS, *Societas y consortium*, in *Rev. Estud. Hist. Jur.*, II, 1977, 33 ss.; C. MASI DORIA, *Die Societas Rutiliana und die Urspruenge der Praetorischenerbfolge der Freigelassenen*, in *ZSS*, CVI, 1989, 358 ss.; J.H. LERA, *El contrato de sociedad. La casuistica jurisprudencial clasica*, Madrid, 1992; L. GUTIÉRREZ-MASSON, *Del "consortium" a la "societas"*, I-II, Madrid, 1994; G. SANTUCCI, *Il socio d'opera in diritto romano. Conferimenti e responsabilità*, Padova, 1997; G. ARICÒ ANSELMO, *Societas inseparabilis. O dell'indissolubilità dell'antico consorzio fraterno*, in *AUPA*, XLVI, 2000, 77 ss.; F.-S. MEISSEL, *Societas. Struktur und Typenvielfalt des Römischen Gesellschaftsvertrages*, Frankfurt am Main, 2004; A. PETRUCCI, *Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori*, I, Torino, 2007, 204 ss.; ID., *Osservazioni minime in tema di protezione dei contraenti con i venaliciarii in età commerciale (II secolo a.C. - metà III secolo d.C.)*, Napoli, 2007, 2082 ss.; ID., *L'impresa dei commercianti di schiavi*, in *Diritto commerciale*, cit., 299 ss.; P. CERAMI, *"Impresa e societas nei primi due secoli dell'impero"*, in *AUPA*, LII, 2007-2008, 77 ss. [on-line: <http://www.unipa.it/dipstdir/pub/annali/2007-2008/Cerami2.pdf>]; ID., *Negotiationes e negotiatores. Tipologia dell'organizzazione imprenditoriale romana*, in P. Cerami - A. Petrucci, *Diritto commerciale*³, cit., 81 ss.; A. BÜRGE, *Die societas ad emendum im Lichte der Organisation von nundinae - Eine Deutung von Ulp. D. 17.2.69*, in *ZSS*, CXXV, 2008, 425 ss.; P. ONIDA, *Specificità della causa del contratto di societas e aspetti essenziali della sua rilevanza esterna*, in *Diritto @ Storia. Rivista internazionale di Scienze giuridiche e Tradizione romana*, X, 2011 - 2012, 1 ss. [<http://www.dirittoestoria.it/10/contributi/Onida-Specificita-causa-contratto-societas-rilevanza-esterna.htm>].

Nel Digesto si fa menzione della *societas venaliciaria*⁴ in alcuni passi⁵, il cui contenuto può essere utile in questo contesto per delineare un quadro indicativo a proposito di questo tipo di *societas*.

2. D. 17.2.60.1 (Pomp. 13 ad Sab.) e D. 17.2.65.5 (Paul. 32 ad ed.): *due casi di specie in tema di societas venaliciaria*

In un frammento di Pomponio leggiamo:

D. 17.2.60.1 (Pomp. 13 ad Sab.): *Socius cum resisteret communibus servis venalibus ad fugam erumpentibus, vulneratus est: impensam, quam in curando se fecerit, non consecuturum pro socio actione Labeo ait, quia id non in societatem, quamvis propter societatem impensum sit, sicuti si propter societatem eum heredem quis instituere desisset aut legatum praetermisisset aut patrimonium suum negligentius administrasset: nam nec compendium, quod propter*

⁴ Per quanto riguarda la società *venaliciaria* vedi E. DEL CHIARO, *Le contrat de société en droit privé romain*, cit., 232 s.; V. ARANGIO-RUIZ, *La società*, cit., 91, 142 s.; M. BIANCHINI, *Studi sulla societas*, cit., 103; F. SERRAO, *Sulla rilevanza esterna*, cit., 748 ss.; ID., *Impresa, mercato*, cit., 48 ss.; A. GUARINO, *La società*, cit., 72, 104 s.; M. TALAMANCA, voce *Società*, cit., 830; L. MANNA, *Actio redhibitoria*, cit., 77 ss.; G. SANTUCCI, *Il socio d'opera*, cit., 129; R. ORTU, 'Qui venaliciariam', cit., 9 ss.; EAD., *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, Torino, 2012, 108 ss.; A. PETRUCCI, *Per una storia*, cit., 224 ss.; ID., *Osservazioni minime*, cit., 2099 ss.; ID., *L'impresa dei commercianti di schiavi*, in *Diritto commerciale*, cit., 316 ss.; P. CERAMI, *Negotiationes e negotiatores*, cit., 86 s.; P. ONIDA, *Specificità della causa*, cit., 6 s.;

⁵ D. 17.2.60.1 (Pomp. 13 ad Sab.), D. 17.2.65.5 (Paul. 32 ad ed.) e D. 21.1.44.1 (Paul. 2 ad ed. aed. cur.).

*societatem ei contigisset, veniret in medium, veluti si propter societatem heres fuisset institutus aut quid ei donatum esset*⁶.

Già da una prima lettura emerge chiaramente che il passo fa riferimento indiretto alla *societas venaliciaria*, in quanto si pone il problema di stabilire a chi imputare le spese mediche del socio ferito durante un tentativo di fuga dei *servi* comuni messi in vendita⁷. Sembra comunque chiaro che il socio in questione era un *venaliciarius* e che quindi Pomponio discute un caso di *societas venaliciaria* riferendo l'autorevole parere di Labeone. Inoltre, l'accenno di Pomponio alla fuga di schiavi comuni (... *communibus servis venalibus ad fugam erumpentibus*) suggerisce che anche nel caso della *societas venaliciaria*, che si configura sotto il profilo della tipologia societaria come *societas unius negotiationis*⁸, i beni conferiti si intendevano normalmente conferiti in comproprietà.

In D. 17.2.65.5 (Paul. 32 *ad ed.*) Paolo scrive:

Labeo autem posteriorum libris scripsit, si renuntiaverit societati unus ex sociis eo tempore, quo interfuit socii non dirimi societatem,

⁶ O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, cit., col. 116, fr. 585. Sul passo si vedano: V. ARANGIO-RUIZ, *La società*, cit., 194; G. GANDOLFI, 'Damnum commune', in *Studi in onore di E. Volterra*, III, Milano 1971, p. 535; G. SANTUCCI, *Il socio*, cit., 128 ss. Da ultimo, vedi *Il concetto di 'actio' alla luce della struttura primitiva del vincolo obbligatorio*, in 'Actio in rem' e 'actio in personam' - In ricordo di Mario Talamanca, I, Padova, 2011, 166 nt. 149 (ivi lett.).

⁷ In merito ai problemi inerenti al risarcimento del danno sopportato dal socio d'opera vedi G. SANTUCCI, *Il socio*, cit., pp. 128 ss., il quale, nel mettere in correlazione D. 17.2.60.1 (Pomp. 13 *ad Sab.*) con D. 17.2.52.4 (Ulp. 31 *ad ed.*), evidenzia il contrasto tra le opinioni di Labeone e di Giuliano.

⁸ Rinvio al famoso passo di Gaio 3.148, già citato *supra*, § 1 di questo contributo. Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *La società*, cit., 141.

*committere eum in pro socio actione: nam si emimus mancipia inita societate, deinde renunties mihi eo tempore, quo vendere mancipia non expedit, hoc casu, quia deteriore causam meam facis, teneri te pro socio iudicio. Proculus hoc ita verum esse ait, si societatis non intersit dirimi societatem: semper enim non id, quod privatim interest unius ex sociis, servari solet, sed quod societati expedit. haec ita accipienda sunt, si nihil de hoc in coeunda societate convenit*⁹.

Anche in questo testo si può notare che il giurista non utilizza l'espressione *societas venaliciaria* per qualificare la *societas* citata a titolo di esempio con lo scopo di configurare una fattispecie concreta inerente al caso di specie oggetto di discussione: dal contesto generale del passo, però risulta evidente che Paolo fa riferimento ad una *societas* costituita al fine di svolgere attività di compravendita di schiavi, ovvero una *societas venaliciaria*.

Il caso considerato in D. 17.2.65.5 è inserito nell'ambito della tematica più generale del recesso intempestivo del *socius* e della eventuale concessione dell'*actio pro socio* a tutela del socio che non avesse avuto interesse allo scioglimento della *societas*.

Il giurista severiano, al riguardo, cita il parere di Labeone e quello di Proculo, il quale, pur seguendo la linea interpretativa di Labeone, osserva che la soluzione labeoniana è condivisibile solo se supportata da ragioni oggettive che giustifichino il mantenimento in vita della società in questione.

⁹ Sul testo di Paolo, vedi G. SANTUCCI, *Il socio*, cit., 18. Da ultimo, vedi C. PELLOSO, *Il concetto di 'actio'*, cit., 166 nt. 149 (ivi lett.).

Il dato interessante, però, è senza dubbio la fattispecie concreta delineata nell'esempio di Paolo. Infatti, come risulta chiaramente dal tenore delle parole del giurista, non dovevano essere rari i casi di *societates* di venditori di *mancipia* costituite ad *hoc* in momenti favorevoli per le vendite di schiavi e soprattutto risulta abituale anche la prassi di procedere allo scioglimento delle suddette *societates* in tempi di mercato "sfavorevole".

Altro dato interessante attiene alla tipologia della *societas* descritta dal giurista: una piccola *societas venaliciaria* costituita da due soci, probabilmente operante nell'ambito delle vendite al dettaglio di *homines*.

3. D. 21.1.44.1 (Paul. 2 ad ed. aed. cur.): *responsabilità per vizi dei venaliciarii socii e rilevanza esterna della societas venaliciaria.*

In un frammento di Paolo si prendono in considerazione i problemi della responsabilità per vizi dei *venaliciarii socii*:

D. 21.1.44.1 (Paul. 2 ad ed. aed. cur.): *Proponitur actio ex hoc edicto in eum cuius maxima pars in venditione fuerit, quia plerumque venaliciarii ita societatem coeunt, ut quidquid agunt in commune videantur agere: aequum enim aedilibus visum est vel in unum eius, cuius maior pars aut nulla parte minor esset, aedilicias actiones competere, ne cogeretur emptor cum multis litigare, quamvis actio ex empto cum singulis sit pro portione, qua socii fuerunt: nam id genus hominum ad lucrum potius vel turpiter faciendum pronius est*¹⁰.

¹⁰ Sul frammento di Paolo, rinvio, nello specifico, a: E. DEL CHIARO, *Le contrat de société en droit privé romain*, cit., 232 s.; V. ARANGIO-RUIZ, *La società*, cit., 91, 142 s.; M. BIANCHINI, *Studi sulla societas*, cit., 103; F. SERRAO, *Sulla rilevanza esterna*, cit.,

Il testo lascia intendere che i mercanti di schiavi erano soliti costituire delle società per poter organizzare meglio la loro attività. Paolo, discutendo il caso della *societas venaliciaria*, mostra come ormai consolidata la prassi di ricorrere al contratto di società per l'esercizio del commercio degli schiavi. A tal proposito, il giurista dà notizia del fatto che gli edili curuli emanarono l'editto *adversus venaliciarios* per sanzionare la responsabilità dei singoli soci con l'*actio redhibitoria*¹¹, nel caso in cui fosse stata omessa la dichiarazione dei vizi degli schiavi venduti nei mercati.

748 ss.; ID., *Impresa, mercato*, cit., 48 ss.; A. GUARINO, *La società*, cit., 72, 104 s.; G. SACCONI, *Studi sulle obbligazioni solidali da contratto in diritto romano*, Milano, 1973, 101 ss.; M. TALAMANCA, voce *Società*, cit., 830; L. MANNA, *Actio redhibitoria*, cit., 77 ss.; G. SANTUCCI, *Il socio*, cit., 129; R. ORTU, '*Qui venaliciariam*', cit., 9 ss.; R. Ortu, *Schiavi e mercanti di schiavi*, cit., 110 ss.; A. PETRUCCI, *Per una storia*, cit., 224 ss.; ID., *Osservazioni minime*, cit., 2099 ss.; ID., *L'impresa dei commercianti di schiavi*, in *Diritto commerciale*, cit., 316 ss.; P. CERAMI, *Negotiationes e negotiatores*, cit., 86 s.; C. PELLOSO, *Il concetto di 'actio'*, cit., 166 nt. 62 (ivi lett.); P. ONIDA, *Specificità della causa*, cit., 6 s.

¹¹ Sull'*actio redhibitoria* si vedano soprattutto: W.W. BUCKLAND, *The Roman law*, cit., 59 ss.; R. MONIER, *La garantie contre les vices*, Paris, 1930, 59 ss.; A. PEZZANA, *D. 21, I, 45. Contributi alla dottrina romana dell'actio redhibitoria*, in *RISG*, serie III, 5, 1951, 275 ss.; F. PRINGSHEIM, *The decisive moment for Aedilician liability*, in *RIDA*, V, 1952, 545 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano*, Napoli, 1954, 369 ss.; G. IMPALLOMENI, *L'editto degli edili curuli*, Padova 1955, 137 ss.; A.M. HONORÉ, *The history of the Aedilician actions from Roman-Dutch law*, in *Studi De Zulueta*, Oxford, 1959, 132 ss.; D. PUGSLEY, *The Aedilician Edict*, in *Daube Noster*, a cura di A. Watson, Edinburgh-London 1974, 253 ss.; A. WATSON, *Sellers' Liability for Defects: Aedilician Edict and Pretorian law*, in *Iura*, XXXVIII, 1987, 167 ss.; L. MANNA, "*Actio redhibitoria*" e responsabilità per vizi nell'editto "*de mancipiis vendundis*", Milano, 1994, 173 ss.; EAD., L'interdipendenza delle obbligazioni nella vendita e la redibizione volontaria, in "*La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*", II, a cura di L. Garofalo, Padova, 2007, 539 ss.; R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Oxford, 1992 (rist. 1996), 317 ss.; N. DONADIO, Sull'"*actio redhibitoria*"", in *Index*, XXV, 1997, 649 ss.; EAD., *La tutela del compratore*, cit., 40 ss.; EAD., *Azioni edilizie e interdipendenza delle obbligazioni nell'emptio venditio*. *Il problema di un giusto equilibrio tra le prestazioni delle parti*, in *La compravendita*, II, cit., 455 ss.; L. GAROFALO, "*Redhibitoria actio duplicem habet*

Inoltre, nella parte finale del passo si legge una frase assai significativa, con la quale Paolo delinea chiaramente i fini poco nobili insiti nel mestiere di venditori di schiavi: “*nam id genus hominum ad lucrum potius vel turpiter faciendum pronius est*”. Nel pensiero del giurista si coglie una nota di disapprovazione¹² nei confronti dell’operato di coloro che si dedicavano alla compravendita di *homines*. È risaputo che questo ramo dei traffici commerciali era considerato dagli antichi come il peggiore e il più infamante¹³, ed è altrettanto noto che i mercanti di schiavi, per ottenere facili guadagni, attuavano numerosi artifici e raggiri ai danni dei compratori ignari¹⁴.

condemnationem” (a proposito di Gai. ad ed. aed. cur. D. 21,1,45), in *Atti del Convegno sulla Problematica contrattuale in diritto romano, Milano 11-12 maggio 1995. In onore di Aldo Dell’Oro*, Milano, 1998, 57 ss.; ID., *Perimento della cosa e azione redibitoria in un’analisi storico-comparatistica*, in *Europa e diritto privato* 2, 1999, 843 ss.; ID., *Studi sull’azione redibitoria*, Padova, 2000; E. PARLAMENTO, *Labeone e l’estensione della “redhibitio” all’“actio empti”*, in *Rivista di Diritto Romano*, III, 2003, 1 ss. [www.ledonline.it/rivistadirittoromano/]; R. ORTU, ‘*Aiunt aediles ...*’, cit., 69 ss.; PH. COCATRE-ZILGIEN, *La redhibition de l’esclave pour cause de maladie en droit romain*, in *Rev. Gen. Droit Med.*, 2008, 9 ss., J.J. AUBERT, *Vitia animi: tares mentales, psychologiques, caracterielles et intellectuelles des esclaves en droit romain*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Sankt Augustin, 2011, 236 ss.

¹² La disapprovazione sociale e la pessima reputazione dei venditori di schiavi emerge fin dal periodo di Plauto, *Capt.* vv. 98-101: *nunc hic occepit quaestum hunc fili gratia/ inhonestum et maxime alienum ingenio suo:/ homines captivos commercatur, si queat/ aliquem invenire, suom qui mutet filium.*

¹³ Cfr. W.E. BOESE, *A Study*, cit., 158 ss.; H.A. WALLON, *Historie de l’esclavage*, Aalen, 1974, 48; A.J. TOYNBEE, *L’eredità di Annibale*, II, Torino, 1983, 425.

¹⁴ Nelle fonti vi sono numerose attestazioni degli atti di frode dei venditori di *mancipia*. Sono particolarmente interessanti gli atti fraudolenti perpetrati dai commercianti di schiavi per aggirare le disposizioni dell’editto degli edili curuli. Le frodi dei venditori di *servi* vengono evocate in maniera molto limpida da Cicerone, *De off.* 3.17.71: *Nec vero in praediis solum ius civile ductum a natura malitiam fraudemque vindicat, sed etiam in mancipiorum venditione venditoris fraus omnis excluditur. Qui enim scire debuit de sanitate, de fuga, de furtis, praestat edicto aedilium.* Nel titolo D. 21.1 vi sono alcuni frammenti in cui l’emanazione dell’editto degli edili viene sempre giustificata facendo

Nel testo di Paolo emergono inoltre ulteriori dati su cui vale la pena soffermarsi. Così come evidenziato in precedenza, a proposito del passo di Pomponio (D. 17.2.60.1; Pomp. 13 *ad Sab.*) , in cui il riferimento alla fuga di schiavi comuni (... *communibus servis venalibus ad fugam erumpentibus*) indicava che anche nel caso della *societas venaliciaria* i beni conferiti si intendevano normalmente conferiti in comproprietà, anche nel frammento di Paolo, si legge che i *venaliciarii* nella maggioranza dei casi formulavano l'accordo societario in modo tale che qualunque atto essi compissero, *in commune videantur agere*. Ciò significa che ogni vendita di schiavo veniva effettuata come vendita di uno schiavo comune, e quindi che ogni schiavo si intendeva venduto *pro quota* da tutti i soci. Questo espediente costringeva l'acquirente che volesse intentare l'*actio redhibitoria* o la *quanti minoris* ad agire contro ciascuno dei soci, con evidente disagio, un disagio che poteva anche indurre a desistere¹⁵.

Di conseguenza, per salvaguardare i diritti degli acquirenti, gli edili curuli inserirono nel loro editto la rubrica *adversus venaliciarios*¹⁶, con la

ricorso alla volontà di porre fine alla *fallacia* dei venditori di schiavi, tra tutti vedi: D. 21.1.1.2 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*): *Causa huius edicti proponendi est, ut occurratur fallaciis vendentium et emptoribus succurratur ...*; D. 21.1.37 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*): *Praecipiunt aediles, ne veterator pro novicio veneat. Et hoc edictum fallaciis venditorum occurrit: ubique enim curant aediles, ne emptores a venditoribus circumveniantur*. Nei due passi citati il giurista Ulpiano descrive chiaramente comportamenti fraudolenti dei venditori di *servi* ai danni degli ignari compratori. Ma vedi anche D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 *ad ed. aed. cur.*): *Iustissime aediles noluerunt hominem ei rei quae minoris esset accedere, ne qua fraus aut edicto aut iure civili fieret*, in cui si fa riferimento all'intervento degli edili, i quali emanarono la rubrica "*si alii rei homo accedat*", al fine di evitare che si attuasse la frode all'editto, da parte dei venditori di *mancipia*, mediante la vendita di uno schiavo in qualità di accessorio di una *res*. Sull'argomento vedi da ultimo R. ORTU, *Si alii rei homo accedat*, in *RDR*, XI, 2011, 1 ss. (lett. ivi).

¹⁵ Cfr. G. IMPALLOMENE, *L'editto degli edili curuli*, cit., 71.

¹⁶ Non tutta la dottrina è concorde nel ritenere che la rubrica *adversus venaliciarios* fosse inclusa nell'editto degli edili curuli. O. LENEL, *L'édit perpétuel*, trad. fr. a cura di F. Peltier, II, Paris, 1903, 303 ss., prospetta la partizione dell'editto *de mancipiis vendundis*

quale si stabiliva che le azioni edilizie potevano essere intentate per intero nei confronti del venditore cui spettasse una quota maggiore o, in mancanza, uguale a quella degli altri soci.

Con questa disposizione si affermava uno speciale regime di solidarietà¹⁷, al fine di evitare che il compratore dovesse agire *pro quota* contro ogni singolo socio, per ottenere il prezzo pagato durante la vendita dello schiavo. Ancora una volta va sottolineato il tentativo dei *venaliciarii* di ottenere vantaggi ai danni dei compratori attraverso comportamenti non illeciti, ma sicuramente non del tutto limpidi¹⁸, e la puntuale risposta degli organi giurisdicenti.

Secondo alcuni Autori dal testo di Paolo si può dedurre che al momento della vendita del *mancipium* non era indispensabile la presenza di tutti i *venaliciarii socii*, dato che questi ultimi sarebbero risultati comunque obbligati, entro i limiti della loro quota, dall'atto compiuto da un solo socio. In particolare questa tesi viene sostenuta da F. Serrao, secondo il quale nel caso in questione non si può negare l'esistenza di una forma di rappresentanza diretta reciproca tra i soci e una rilevanza esterna del

in 11 rubriche, collocando al n. 10 la nostra. Di opinione diversa il RUDORFF, *Edicti perpetui quae reliqua sunt*, Lipsiae, 1869, che non inserisce le rubriche '*si alii rei homo accedat*' e '*adversus venaliciarios*', mentre F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette*, XXI, (trad. it. a cura di S. Perozzi e P. Bonfante), Milano, 1898, 12 ss., pur includendo 11 rubriche nell'editto *de mancipiis vendundis*, propone una diversa sequenza di argomenti rispetto a quella del Lenel; ma il suo ordine sistematico viene criticato da S. PEROZZI, (in F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette*, cit., 12 ss. n. b) il quale preferisce la ricostruzione leneliana.

¹⁷ Cfr. E. DEL CHIARO, *Le contrat de société*, cit., 233.

¹⁸ Per lo stesso motivo venne introdotta, ad esempio, la rubrica '*si alii rei homo accedat*': vedi R. ORTU, *Si alii rei*, cit., 1 ss.

rapporto sociale, qualora i mercanti di schiavi avessero costituito la società in modo da renderne nota l'esistenza ai terzi¹⁹.

Altri Autori hanno ritenuto invece che per configurare la fattispecie prevista da Paolo fosse necessaria la presenza di tutti i soci al momento della vendita dello schiavo: solo in questo modo – essi affermano – in base al regime della comunione, tutti i *venaliciarii socii* si obbligavano e potevano così applicarsi le disposizioni dell'editto degli edili curuli²⁰.

L'interpretazione del Serrao, alla quale avevo in un primo tempo aderito²¹ non mi sembra oggi del tutto convincente. In particolare mi sembra di poter osservare che la norma introdotta dagli edili – da cui derivava uno speciale regime di solidarietà – era tesa a tutelare non i *venaliciarii*, ma i compratori, mentre invece l'A. sembra giungere alla conclusione che il regime delineato da Paolo risultava essere vantaggioso proprio per gli stessi *venaliciarii*, i quali avevano così la possibilità di agire contemporaneamente su diversi mercati²². D'altra parte il Serrao non dice in che modo, dal punto di vista tecnico-giuridico, si sarebbe raggiunto l'effetto di obbligare tutti pur contraendo uno solo, se non ammettendo, come per altro fa l'A., che il semplice accordo fra i soci *ut quidquid agunt in commune videantur agere* avesse come effetto quello di ammettere la rappresentanza diretta di ciascun socio nei confronti degli altri. Su questo

¹⁹ Vedi F. SERRAO, *Impresa, mercato*, cit., 48 ss., il quale afferma: «Con che non solo si ampliava e rafforzava l'ammissione delle rappresentanza fra i *socii venaliciarii*, ma si creava una speciale solidarietà infrangendo, anche per le società venalicie, il voluto principio della non rilevanza esterna del rapporto sociale» (49). Vedi anche, dello stesso A., *Sulla rilevanza esterna*, cit., 743 ss. e *Impresa e responsabilità*, cit., 72 ss.

²⁰ Il passo di Paolo viene interpretato in questo modo ad es. da V. ARANGIO-RUIZ, *La società*, cit., pp. 91 e 141 ss. e da G. IMPALLOMENI, *L'editto degli edili curuli*, cit., 71 ss.; G. SACCONI, *Studi sulle obbligazioni*, cit., 101 s.

²¹ R. ORTU, '*Qui venaliciariam*', cit., 9 ss.

²² F. SERRAO, *Sulla rilevanza esterna*, cit., 752.

punto in particolare non mi sento oggi di seguire il parere dell'illustre studioso, dato che nella sua ottica l'esservi o non esservi rappresentanza diretta sarebbe dipeso unicamente dalla volontà del soci, a patto che la particolare natura della società fosse resa nota al terzo contraente. Dal punto di vista pratico, secondo il Serrao, per rendere effettivo il regime particolare della *societas venaliciaria* da lui delineato sarebbe bastato inserire nel contratto di società una clausola in virtù della quale ogni socio fosse obbligato - al momento della conclusione di ogni singolo atto di vendita di schiavi - a dichiarare al compratore di *agere in commune*, «indicando i nomi degli altri soci e le rispettive quote»²³. Questa soluzione non sembra essere molto pratica, ma d'altra parte l'osservazione che una società tale per cui i soci fossero costretti tutti ad intervenire nella vendita di ciascun schiavo sarebbe stata assai poco «comoda e funzionale»²⁴, è indubbiamente vera, anche se la necessità invocata dall'A. per i *socci venaliciarii* di operare in società per poter agire contemporaneamente su più mercati poteva trovare, e trovava, piena soddisfazione anche nello strumento del mandato²⁵.

²³ F. SERRAO, *op. cit.*, 749.

²⁴ F. SERRAO, *op. cit.*, 752.

²⁵ Vedi D. 17.1.57 (Pap. 10 *resp.*): *Mandatum distrahendorum servorum defuncto qui mandatum suscepit intercidisse constitit. quoniam tamen heredes eius errore lapsi non animo furandi sed exsequendi, quod defunctus suae curae fecerat, servos vendiderant, eos ab emptoribus usucaptos videri placuit. sed venaliciarium ex provincia reversum Publiciana actione non inutiliter acturum, cum exceptio iusti dominii causa cognita detur neque oporteat eum, qui certi hominis fidem elegit, ob errorem aut imperitiam heredum adfici damno*. La lettura del frammento offre particolari riferimenti a forme di esercizio della professione di *venaliciarius*. Il caso discusso dal giurista riguarda una vendita di *servi* effettuata per errore dagli eredi di un mandatario, vendita conclusa dagli eredi non con *animus furandi*, ma al solo fine di portare a compimento l'incarico attribuito da un *venaliciarius* al defunto. Il frammento si presenta ricco di problematiche a proposito della tutela dei compratori e della possibilità del *venaliciarius*, al suo rientro dalla provincia, di intentare vittoriosamente l'*actio Publiciana*. Di questo frammento, però, vorrei

A mio avviso, sulla base del testo di Paolo, si possono in realtà ricostruire due modelli di *societas venaliciaria*, due modelli molto divergenti. Possiamo immaginare infatti una società composta di pochi soci, piccoli trafficanti che operavano di persona esclusivamente sul mercato romano²⁶, intervenendo insieme in ogni contratto sotto l'attenta sorveglianza degli edili curuli, oppure possiamo pensare – come sembra fare il Serrao – ad una società con un numero di soci tutto sommato indifferente, ma dotata di cospicui capitali e di personale libero e servile che operava sia a Roma, sia oltremare.

Il quadro che emerge dalle fonti letterarie, giuridiche ed epigrafiche²⁷ corrisponde più al secondo modello, quello cui si ispira il Serrao, che non al primo, per cui si tratta di capire che cosa esattamente intendesse dire Paolo

evidenziare altri aspetti, che possono risultare utili per delineare la struttura organizzativa dei *venaliciarii*. Il fatto che il giurista descriva una fattispecie in cui il *venaliciarius* aveva conferito mandato per la vendita di *mancipia* ad un uomo libero, in seguito defunto, denota quanto fosse abituale per i venditori di schiavi, nell'epoca di Papiniano, ricorrere al contratto consensuale di mandato per meglio organizzare il proprio tipo di commercio. Inoltre, il riferimento al ritorno del *venaliciarius* dalla provincia attesta che i mercanti di schiavi sovente si spostavano in luoghi lontani per condurre *negotiationes*. Ne consegue, quindi, che il *venaliciarius*, mediante incarico a uno o più mandatari, poteva operare contemporaneamente in più mercati e così ampliare territorialmente il proprio raggio d'azione. Sul frammento di Papiniano vedi A. BURDESE, *Autorizzazione ad alienare in diritto romano*, Torino, 1950, 85 s.; D. DAUBE, *Mistake of Law in Usucapion*, in *The Cambridge Law Journ.*, 1958, 85 ss.; F.B.J. WUBBE, *Res aliena pignori data. De verpanding van andermans zaak in het klassieke Romeinse Recht*, Leiden, 1960, 54 ss.; R. MARTINI, *Il problema della 'causae cognitio' pretoria*, Milano, 1960, 127 s.; J.A.C. THOMAS, *Animus furandi*, in *Iura*, XIX, 1968, 18, 30; O. BEHREND, *Die Prokurator des klassischen römischen Zivilrechts*, in *ZSS*, CI, 1971, 235, 275; P. APATHY, *Die Actio Publiciana beim Doppelkauf vom Nichteigentümer*, in *ZSS*, CXII, 1982, 158 ss.; O. MILELLA, *Il consenso del "dominus" e l'elemento intenzionale nel furto*, in *BIDR*, XCI, 1988, 391 ss.

²⁶ Al riguardo vedi D. 17.2.65.5 (Paul. 32 *ad ed.*), di cui *supra*, § 2 di questo contributo.

²⁷ Vedi R. ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi*, cit., 119 ss.

con l'espressione «... *ut quidquid agunt in commune videantur agere*», o meglio, come si potesse tecnicamente raggiungere quel risultato.

Un suggerimento viene dalla Glossa, dove si legge, in nota alle parole *cum singulis* del passo di Paolo:

Glossa *Singulis* a D. 21.1.44.1: *Hic ergo loquitur cum omnes vendiderunt, vel maior pars vendidit. Alioquin singuli conveniri non possunt, nisi cum magistro omnium contraheretur.*

Secondo l'anonimo glossatore, quindi, affinché i singoli soci potessero essere convenuti occorre che ciascuno avesse partecipato alla vendita, oppure che il contratto fosse stato concluso con chi era stato preposto da tutti. E proprio questa, a mio avviso potrebbe essere la soluzione: un contratto di società nel contesto del quale venisse stabilito che ogni socio avrebbe agito come *praepositus*²⁸ da tutti gli altri per la vendita di beni in

²⁸ In particolare rinvio anche alla lettura di D. 14.3.17 pr. (Paul. 30 *ad ed.*): *Si quis mancipiis vel iumentis pecoribusve emendis vendendisque praepositus sit, non solum institoria competit adversus eum qui praeposuit, sed etiam redhibitoria vel ex stipulatu duplae simplaeve in solidum actio danda est*, in cui Paolo descrive l'ambito di una *praepositio* institoria finalizzata allo svolgimento di una specifica tipologia di *negotiatio*: *mancipiis vel iumentis pecoribusve emendis vendendisque*. Nella seconda parte del testo, Paolo discute i problemi relativi alla tutela dei terzi contraenti con il *praepositus*. Il giurista ribadisce la regola generale, introdotta dall'editto *de institoria actione*, della responsabilità illimitata del preponente verso i terzi per i negozi da loro conclusi con l'*institor*. La questione, tuttavia, nel caso di vendite di schiavi, è sempre quella della tutela del compratore nei confronti di venditori disonesti, e quindi della applicazione a questi contratti degli obblighi di dichiarazione dei vizi e di assunzione di garanzie previsti dall'editto degli edili curuli. Al proposito Paolo non dice nulla in modo esplicito, ma l'estensione degli obblighi edilizi all'*institor* deriva dall'affermazione del giurista secondo cui il preponente poteva anche essere convenuto non solo per l'*actio institoria*, ma anche per la *redibitoria*, ed era tenuto per l'intero, ovviamente nei limiti della *praepositio*. Dal passo di Paolo si possono trarre inoltre alcune considerazioni intorno all'organizzazione interna dell'azienda *venaliciaria*. È noto infatti che in qualità di *institor* potevano essere preposti soggetti diversi: schiavi, *filiifamilias*, uomini liberi, ed

comunione (gli schiavi). Fra l'altro un simile accordo non poteva rimanere privato, ma doveva essere portato a conoscenza di tutti i possibili acquirenti, come ci informa Ulpiano:

D. 14.3.11.2-4 (Ulp. 28 *ad ed.*): *De quo palam proscriptum fuerit, ne cum eo contrahatur, is praepositi loco non habetur: non enim permittendum erit cum institore contrahere, sed si quis nolit contrahi, prohibeat: ceterum qui praeposuit tenebitur ipsa praepositione. Proscribere palam sic accipimus claris litteris, unde de plano recte legi possit, ante tabernam scilicet vel ante eum locum in quo negotiatio exercetur, non in loco remoto, sed in evidenti. litteris utrum Graecis an Latinis? puto secundum loci condicionem, ne quis causari possit ignorantiam litterarum. certe si quis dicat ignorasse se litteras vel non observasse quod propositum erat, cum multi legerent cumque palam esset propositum, non audietur. Proscriptum autem perpetuo esse oportet: ceterum si per id temporis, quo propositum non erat, vel obscurata proscriptione contractum sit, institoria locum habebit. proinde si dominus quidem mercis proscripsisset, alius autem sustulit aut vetustate vel pluvia vel quo simili contingit, ne proscriptum esset vel non pareret, dicendum eum qui praeposuit teneri. sed si ipse institor decipiendi mei causa detraxit, dolus ipsius praepONENTI nocere debet, nisi particeps doli fuerit qui contraxit*²⁹.

anche, in presenza di una società, uno dei soci. Il giurista non specifica la qualità del *praepositus*, e ciò lascia intravedere la possibilità per i *venaliciarii* di avvalersi di un ventaglio di possibilità: la preposizione di uno schiavo appartenente ad un socio, oppure la preposizione di un *servus communis*, ipotesi ampiamente elaborate dalla giurisprudenza romana, ma anche, soprattutto per la cura di affari lontano da Roma, la preposizione di uomini liberi. Sul punto rinvio a R. ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi*, cit., 119 ss.

²⁹ A proposito del testo di Ulpiano, vedi R. ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi*, cit., 130 ss.

I terzi, quindi, necessariamente dovevano essere portati a conoscenza dell'esistenza di una *praepositio*, delle sue condizioni e quindi delle sue conseguenze. Giustamente il Serrao afferma che da tutto ciò derivava rilevanza esterna³⁰ della *societas venaliciaria*³¹, nel senso che per il terzo contraente non era indifferente l'esistenza o meno della società, dato che dalla sua esistenza derivavano per lui conseguenze sul piano giuridico, come disposto dagli edili curuli a difesa degli acquirenti di schiavi, di fronte ad un ulteriore espediente escogitato dai *venaliciarii* per tentare di eludere, sia pure in modo legittimo, le stesse norme edilizie³².

³⁰ Sul tema tra gli ultimi vedi A. PETRUCCI, *Per una storia*, cit., 224 ss.; ID., *Osservazioni minime*, cit., 2099 ss.; ID., *L'impresa dei commercianti di schiavi*, in *Diritto commerciale*, cit., 316 ss.; P. CERAMI, *Negotiationes e negotiatores*, cit., 86 s.; P. ONIDA, *Specificità della causa*, cit., 6 s.

³¹ Su questo punto l'interpretazione del Serrao ha avuto un certo seguito: cfr. A. GUARINO, *La società*, cit., 72, 104 s.; M. TALAMANCA, voce *Società*, cit., 830; L. MANNA, *Actio redhibitoria*, cit., 77 ss.; R. ORTU, '*Qui venaliciariam*', cit., 9 ss.; A. PETRUCCI, *Per una storia*, cit., 224 ss.; ID., *Osservazioni minime*, cit., 2099 ss.; ID., *L'impresa dei commercianti di schiavi*, in *Diritto commerciale*, cit., 316 ss.; P. CERAMI, *Negotiationes e negotiatores*, cit., 86 s.; P. ONIDA, *Specificità della causa*, cit., 6 s.

³² Al riguardo vedi R. ORTU, '*Aiunt aediles ...*', cit., 93 ss., 191 ss., 264 ss.; EAD., *Si alii rei*, cit., 1 ss.